SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 dicembre 2003, n. **392.**

Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 18 dicembre 2003.

Inclusione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003 . . . . Pag. 8

DECRETO 7 gennaio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pritorplus telmisartan + idroclorotiazide» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/258/2004) . . . . Pag. 11

DECRETO 7 gennaio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Micardis plus telmisartan + idroclorotiazide» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto n. C/259/2004) . . . . Pag. 12

DECRETO 29 gennaio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Fuzeon (enfuvirtide)» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/264/2004) . . . . . Pag. 13

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Roma 81», in Roma . . . Pag. 14

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Subaugusta», in Roma . . . Pag. 15

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.PE.C.O.», in Roma . . . Pag. 15

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Costruzioni residenziali», in Roma . . . Pag. 16

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovi Attori», in Roma . . . Pag. 16

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Forze Armate Casa I», in Roma . . . Pag. 17

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Stella Marina», in Roma . . . Pag. 17

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Beatrice 79», in Roma . . . Pag. 18

Ministero delle attività produttive

DECRETO 27 gennaio 2004.

Modifica al decreto n. 428 del 19 novembre 2003 relativo al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica . . . Pag. 19

DECRETO 27 gennaio 2004.

Modifica al decreto n. 397 del 3 giugno 2003 relativo all'utilizzo dello stanziamento di € 10.329.137,98 di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia. Pag. 19

DECRETO 27 gennaio 2004.

Modifica al decreto n. 422 dell'11 novembre 2003 relativo al Fondo rotativo per l'acquisizione di quote capitale di rischio in società ed imprese miste nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara . . . Pag. 20

DECRETO 27 gennaio 2004.

Modifica al decreto n. 423 dell'11 novembre 2003 relativo allo stanziamento di € 10.329.138 per l'acquisizione da parte della Simest S.p.a. di quote del capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Repubblica Popolare Cinese. Pag. 20

DECRETO 30 gennaio 2004.

Nomina del commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo . . . Pag. 21

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 27 novembre 2003.

Fissazione del contributo di riciclaggio, ai sensi dell'art. 47, comma 9, lettera *d)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (legge n. 431/1998, art. 8). (Deliberazione n. 87/03). Pag. 22

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Pietrasanta . . . Pag. 36

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Firenze 1 . . . Pag. 36

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Vicenza 1 . . . Pag. 37

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2004.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima Amministrazione relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002 . . . . Pag. 37

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2004.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'amministrazione della Corte costituzionale, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002 . . . . Pag. 41

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2004.

Accertamento per l'anno 2003 del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 . . . . Pag. 45

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 10 febbraio 2004.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze. Pag. 50

Agenzia del territorio

DECRETO 26 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Caserta . . . . . . Pag. 51

DECRETO 27 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari . . . . Pag. 52

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona. . . . . Pag. 52

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia . . . . Pag. 53

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano . . . . Pag. 53

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 30 dicembre 2003.

Realizzazione intervento «Derivazione e utilizzazione delle risorse del Basso Flumendosa e collegamento con il Serbatoio sul Mulargia a Monte Rei - Irrigazione del Comprensorio Irriguo di Villasalto 1º lotto» - Deroga alla normativa vigente: accelerazione progettazione. (Ordinanza n. 381) . . . Pag. 54

ORDINANZA 30 dicembre 2003.

Realizzazione intervento «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino nel comune di Olbia» - Deroga alla normativa vigente: accelerazione progettazione. (Ordinanza n. 385) . . . . Pag. 55

ORDINANZA 30 dicembre 2003.

Realizzazione intervento «Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua» - Deroga alla normativa vigente: accelerazione procedure di affidamento. (Ordinanza n. 386) . . . . Pag. 55

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2004.

Modificazioni alla deliberazione n. 18/98 recante «Approvazione del Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni». (Deliberazione n. 17/04/CONS) . . . . . . Pag. 56

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2004.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'Accordo per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino, con Allegati ed Atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001 . . . . Pag. 57

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Comunicato di rettifica concernente «Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) "Terzo valico dei Giovi Linea AV/AC Milano-Genova"». . . . . Pag. 57

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 13 e 16 febbraio 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 58

Ministero dell'economia e delle finanze - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO: Autorizzazione alla società «Mellina Agosta S.r.l.», in Catania, ad istituire un deposito per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti. . . . . Pag. 58

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «MS Contin» . . . . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lopemid». Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipamix». Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicer». Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioferal». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biocalcium D3» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursodiol». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aximad». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sevorane» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lopid». Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venoruton» . . . . Pag. 61

Annullamento del decreto n. 598 del 1º dicembre 2003 relativo alla specialità medicinale «Normobren». . . Pag. 61

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatoline» . . . . Pag. 62

Autorità di bacino interregionale del Reno: Adozione di modifiche alle perimetrazioni previste dal vigente piano stralcio per il sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato Pag. 63

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano: Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi. . . . . Pag. 63

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

Ministero delle attività produttive

DECRETO 21 gennaio 2004.

Approvazione dell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

04A01151

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2003, n. **392.**

Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Visti gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, n. 400, recante «Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Ritenuta la necessità di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza nel settore;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni e province autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 - Rep. atti n. 1450;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400

1. Il comma 6, dell'articolo 7, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, è sostituito dal seguente:

«*6.* L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio:

a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione;

b) per quanto riguarda la materia nivologica:

1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero 1), è ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto;

3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, è ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio;

4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e 3) è subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;

5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia;

6) la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano;

7) la dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, è verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 75

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— Il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1913, n. 49.

— La legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante: «Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1927, n. 157.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, recante: «Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1958, n. 32.

— Gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza, e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314, così recitano:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione delle norme del presente decreto).* — 1. Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

2. Nel presente decreto con il termine "ferrovie" si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione «ferrovie in concessione» sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.

3. Salvo quanto specificato nei successivi articoli le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.

4. Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.

5. Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla "FS" è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla "MCTC" la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.».

«Art. 95 *(Norme regolamentari).* — 1. Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:

1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;

2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;

3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;

4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.

2. Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante: «Regolamento generale per le funicolari aree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1998, n. 274.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, così recita:

Art. 11 *(Decreti legislativi emanazione)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso;

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione del codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)*, le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)*, le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)*, la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)*, è abrogata; alla lettera *t)*, dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: "da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 400/1998, modificato dal regolamento qui pubblicato è il seguente:

«Art. 7 *(Tracciato e profilo della linea)*. — 1. Il tracciato scelto è di per sé genericamente adatto al tipo di impianto previsto.

2. Il tracciato dell'asse di un impianto aereo è rettilineo; solo in via eccezionale e per riconosciuta necessità possono essere consentite deviazioni planimetriche, idonee ad assicurare la prescritta stabilità delle funi ed il sicuro passaggio dei veicoli con effetti dinamici non disturbanti per il viaggiatore.

3. La lunghezza della linea non supera, caso per caso, quel limite oltre il quale il viaggio può divenire disagevole oppure, nell'eventualità di arresto dell'impianto, può rendere difficile il pronto recupero di tutti i viaggiatori e il loro ricovero al sicuro senza eccessivo disturbo, tenuto conto delle categorie e del tipo dell'impianto, del profilo, delle condizioni del terreno, dell'altitudine e del clima.

4. La pendenza massima della tangente alla traiettoria dei veicoli può essere soggetta ad una limitazione per esigenze imposte dalla categoria e dal tipo dell'impianto, dal tipo del collegamento del veicolo alla fune traente o portante-traente e da particolari caratteristiche geometriche o costruttive.

5. Il profilo della linea non è tormentato. Quando il recupero dei viaggiatori in linea, nell'eventualità di immobilizzazione dell'impianto, si attua con procedimenti che non risentono della distanza dei veicoli dal suolo, sono determinati opportunamente il numero e l'altezza dei sostegni e le caratteristiche delle funi in relazione all'entità dei carichi viaggianti. Negli impianti in cui tale recupero si effettua con discesa verticale dei viaggiatori, l'impianto è posto su un terreno avente andamento altimetrico longitudinale e trasversale non accidentato o, comunque, reso percorribile con opportuni interventi.

6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio:

a) *per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione;*

b) *per quanto riguarda la materia nivologica:*

1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero 1), è ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto;

3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, è ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio;

4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e 3) è subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;

5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia;

6) la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano;

7) la dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, è verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.

04G0064

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2003.

Inclusione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano anche il molinate, tiram e ziram da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Vista la direttiva 2003/81/CE della Commissione del 5 settembre 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/81/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive molinate, tiram e ziram nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/81/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive molinate, tiram e ziram nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram e ziram si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/81/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive molinate, tiram e ziram sono iscritte, fino al 31 luglio 2014, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram presentano al Ministero della salute, entro il 1° agosto 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram e ziram, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2005.

4. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram, come uniche sostanze attive o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 luglio 2004 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2007 per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 luglio 2008, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2007, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007.

Art. 3.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, è consentita fino al 31 luglio 2005.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 luglio 2009.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 31 luglio 2007.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti molinate, tiram e ziram, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° agosto 2004.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 42

ALLEGATO

N.	Nome comune numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
72	Molinate	S-etil azepan-1-carbotioato;	950 g/kg	1° agosto 2004	31 luglio 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.
	CAS 2212-67-1	S-etil peridroazepin- 1-carbotioato;				Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del molinate, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri devono:
	CIPAC 235	S-etil periodroazepin- 1 - tiocarbossilato				- prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, - prestare particolare attenzione alla possibilità di trasporto a breve distanza della sostanza attiva nell'aria.
73	Tiram	Tetrametiltiouram-disolfuro bis (dimetilcarbamoil) disolfuro	960 g/kg	1° agosto 2004	31 luglio 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida o repellente.
	CAS 137-26-8					Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del tiram, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri devono:
	CIPAC 24					- prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi, - prestare particolare attenzione alla protezione mammiferi di piccole dimensioni e agli uccelli nel caso in cui la sostanza attiva venga utilizzata per il trattamento delle sementi in primavera. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
74	Ziram	Bis (N-dimetilditiocarbammato) di zinco	950 g/kg (specifiche FAO) Arsenico: max 250 mg/Kg Acqua: max 1,5%	1° agosto 2004	31 luglio 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida o repellente.
	CAS 137-30-4					Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello ziram, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri devono:
	CIPAC 31					- prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi, - osservare la situazione di esposizione acuta dei consumatori attraverso la dieta alimentare in vista di future revisioni delle quantità massime di residui.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

04A01602

DECRETO 7 gennaio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pritorplus telmisartan + idroclorotiazide» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/258/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pritorplus telmisartan + idroclorotiazide» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/215/001 40/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/215/002 40/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/215/003 40/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/215/004 40/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/215/005 40/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/215/006 80/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/215/007 80/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/215/008 80/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/215/009 80/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale;

EU/1/02/215/010 80/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 aprile 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pritorplus telmisartan + idroclorotiazide»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2, e comma 9-*ter*, della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 30 dicembre 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Pritorplus telmisartan + idroclorotiazide» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 7/8 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1 .

Alla specialità medicinale PRITORPLUS TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

40/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705019/E (in base 10), 121N5V (in base 32);

40/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705021/E (in base 10), 121N5X (in base 32);

40/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705033/E (in base 10), 121N69 (in base 32);

40/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705045/E (in base 10), 121N6P (in base 32);

40/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705058/E (in base 10), 121N72 (in base 32);

80/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705060/E (in base 10), 121N74 (in base 32);

80/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705072/E (in base 10), 121N7J (in base 32);

80/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705084/E (in base 10), 121N7W (in base 32);

80/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705096/E (in base 10), 121N88 (in base 32);

80/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705108/E (in base 10), 121N8N (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Pritorplus telmisartan + idroclorotiazide» è classificata come segue:

40/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705021/E (in base 10), 121N5X (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 15,77 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico € 26,04 (IVA inclusa);

40/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705033/E (in base 10), 121N69 (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory € 15,77 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 26,04 (IVA inclusa);

80/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705072/E (in base 10), 121N7J (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory € 15,77 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 26,04 (IVA inclusa);

80/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035705084/E (in base 10), 121N7W (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 15,77 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico € 26,04 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 7 gennaio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 39

04A01452

DECRETO 7 gennaio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Micardis plus telmisartan + idroclorotiazide» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto n. C/259/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Micardis plus telmisartar + idroclorotiazide» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/213/001 40/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale;
EU/1/02/213/002 40/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale;
EU/1/02/213/003 40/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale;
EU/1/02/213/004 40/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale;
EU/1/02/213/005 40/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale;
EU/1/02/213/006 80/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale;
EU/1/02/213/007 80/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale;
EU/1/02/213/008 80/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale;
EU/1/02/213/009 80/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale;
EU/1/02/213/010 80/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 19 aprile 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Micardis plus telmisartan + idroclorotiazide»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2, e comma 9-*ter*, della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 30 dicembre 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Micardis plus telmisartan + idroclorotiazide» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 7/8 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale MICARDIS PLUS TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

40/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035608013/E (in base 10), 11YPGF (in base 32);

40/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035608025/E (in base 10), 11YPGT (in base 32);

40/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035608037/E (in base 10), 11YPH5 (in base 32);

40/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035608049/E (in base 10), 11YPHK (in base 32);

40/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035608052/E (in base 10), 11YPHN (in base 32);

80/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035608064/E (in base 10), 11YPJ0 (in base 32);

80/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035608076/E (in base 10), 11YPJD (in base 32);

80/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035608088/E (in base 10), 11YPJS (in base 32);

80/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035608090/E (in base 10), 11YPJU (in base 32);

80/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035608102/E (in base 10), 11YPK6 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Micardis plus telmisartan + idroclorotiazide» è classificata come segue:

40/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale - n. 035608025/E (in base 10), 11YPGT (in base 32); classe «A»; prezzo ex factory € 15,77 (IVA esclusa); prezzo al pubblico € 26,04 (IVA inclusa);

40/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale - n. 035608037/E (in base 10), 11YPH5 (in base 32); classe «A»; prezzo ex factory € 15,77 (IVA esclusa); prezzo al pubblico € 26,04 (IVA inclusa);

80/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale - n. 035608076/E (in base 10), 11YPJD (in base 32); classe «A»; prezzo ex factory € 15,77 (IVA esclusa); prezzo al pubblico € 26,04 (IVA inclusa);

80/12,5 mg 28×1 compresse in blister uso orale - n. 035608088/E (in base 10), 11YPJS (in base 32); classe «A»; prezzo ex factory € 15,77 (IVA esclusa); prezzo al pubblico € 26,04 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 7 gennaio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 21

04A01466

DECRETO 29 gennaio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Fuzeon (enfuvirtide)» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/264/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Fuzeon (enfuvirtide)» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita del registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/252/001 90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini polvere + 60 flaconcini solvente + 60 siringhe 3 ml + 60 siringhe 1 ml + 180 tamponi uso sc;

EU/1/03/252/002 90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini polvere + 60 flaconcini solvente uso sc;

EU/1/03/252/003 90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini uso sc.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 maggio 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fuzeon enfuvirtide»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Fuzeon enfuvirtide» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 16/17 dicembre 2003;

Ritenuto di dover rendere disponibile il farmaco per il trattamento di pazienti con infezione da HIV-1 non rispondenti alle terapie attualmente disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale FUZEON ENFUVIRTIDE nella confezione indicata viene attributo il seguente numero di identificazione nazionale:

90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini polvere + 60 flaconcini solvente + 60 siringhe 3 ml + 60 siringhe 1 ml + 180 tamponi uso sc - A.I.C. n. 035930015/E (in base 10), 128HWZ (in base 32);

90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini polvere + 60 flaconcini solvente uso sc - A.I.C. n. 035930027/E (in base 10), 128HXC (in base 32);

90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini uso sc - A.I.C. n. 035930039/E (in base 10), 12HXR (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Fuzeon enfuvirtide» è classificata come segue:

90 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 60 flaconcini polvere + 60 flaconcini solvente + 60 siringhe 3 ml + 60 siringhe 1 ml + 180 tamponi uso sc - A.I.C. n. 035930015/E (in base 10), 128HWZ (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

L'accesso dei pazienti al farmaco è garantito attraverso l'acquisto da parte, delle aziende sanitarie per l'impiego ospedaliero e per l'impiego domiciliare tramite distribuzione diretta.

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 6.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A01451

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Roma 81», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 dal codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che la società cooperativa:

evidenzia un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non reintegra la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 28 gennaio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

«Nuova Roma 81», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gamberale Carlo Giovanni in data 3 aprile 1981, rep. 9277, reg. soc. 3298/81, tribunale di Roma, codice fiscale n. 05013310585, B.U.S.C. 26546.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 23 gennaio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01438

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Subaugusta», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che la società cooperativa:

non deposita bilanci d'esercizio da cinque anni;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 2 dicembre 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

«Nuova Subaugusta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Bolognesi Guido in data 12 giugno 1981, rep. 252, reg. soc. 4753/81, tribunale di Roma, codice fiscale n. 03975490586, B.U.S.C. 26610.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 23 gennaio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01439

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.PE.C.O.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544, codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che la società cooperativa:

non deposita bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegra la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 6 maggio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

«CO.PE.C.O.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Papi Marco in data 7 luglio 1994, rep. 68637, reg. soc. 6467/94, tribunale di Roma, B.U.S.C. 34041, codice fiscale n. 04744431000.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 23 gennaio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01440

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Costruzioni residenziali», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che la società cooperativa:

non deposita bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegra la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 14 gennaio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

«Costruzioni residenziali», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pantalani Carlo in data 12 febbraio 1980, rep. 23756, reg. soc. 1159/80, tribunale di Roma, codice fiscale n. 03802140586, B.U.S.C. 25671.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 23 gennaio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01441

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovi Attori», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che la società cooperativa: evidenzia un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 13 febbraio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

«Nuovi Attori», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pennacchio Vittorio, in data 27 marzo 1981, rep. n. 243 reg. soc. n. 2866/81 - tribunale di Roma - codice fiscale n. 04996510584 - B.U.S.C. n. 26389.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 23 gennaio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01468

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Forze Armate Casa I», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che la società cooperativa:

evidenzia un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non reintegra la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 9 marzo 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

«Forze Armate Casa I», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Novelli Elia coadiutore notaio Carde, in data 4 maggio 1979, rep. n. 32394, reg. soc. n. 2034/79 - tribunale di Roma - codice fiscale n. 03575060581 - B.U.S.C. n. 25242.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 23 gennaio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01469

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Stella Marina», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideteminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che la società cooperativa:

non deposita bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegra la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 29 ottobre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

«Stella Marina», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Narciso Ernesto, in data 31 luglio 1976, repertorio n. 7707, registro società n. 1435, tribunale di Roma, codice fiscale n. 00188740740, B.U.S.C. n. 25440.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la conseguente pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 23 gennaio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01470

DECRETO 23 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Beatrice 79», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che la società cooperativa:

evidenzia un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non reintegra la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 4 dicembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

«Beatrice 79», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Capasso Raffaello in data 28 febbraio 1979, repertorio n. 35496, registro società n. 1120/79, tribunale di Roma, codice fiscale n. 03531050585, B.U.S.C. n. 25110.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 23 gennaio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01475

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 gennaio 2004.

Modifica al decreto n. 428 del 19 novembre 2003 relativo al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto n. 428 del 19 novembre 2003 relativo al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *c)*;

Considerato che l'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 84/2001 prevede l'acquisizione di quote di capitale di rischio fino al 40% del capitale o del fondo sociale delle società o imprese partecipate;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 1, terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Società destinatarie e investimento: le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica».

Art. 2.

L'art. 2, comma 2, è sostituito dal seguente: «Il fondo è trasferito al soggetto gestore che lo gestisce utilizzandolo, con finalità di capitale di rischio (venture capital), per l'aquisizione temporanea ai sensi del comma 1, ed aggiuntiva rispetto all'intervento della Simest S.p.a. in nome e per conto proprio ai sensi della legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica e per un importo non superiore a € 516.456,00 a carico del fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge e secondo la disciplina del presente decreto».

Roma, 27 gennaio 2004

Il vice Ministro: URSO

04A01373

DECRETO 27 gennaio 2004.

Modifica al decreto n. 397 del 3 giugno 2003 relativo all'utilizzo dello stanziamento di € 10.329.137,98 di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto del 31 gennaio 2001 recante «Utilizzo dello stanziamento di € 10.329.137,98 (Lire venti miliardi) di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia;

Visto il decreto n. 397 del 3 giugno 2003, che ha modificato il decreto del 31 gennaio 2001, estendendo, in particolare l'utilizzo dello stanziamento per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nello Stato di Serbia e Montenegro, in Albania. in Bosnia e in Macedonia;

Visto il decreto n. 429 del 19 novembre 2003, art. 1, che ha incrementato per € 30 milioni lo stanziamento di cui al decreto del 31 gennaio 2001, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 («Definizioni») del decreto n. 397 citato nelle premesse è così modificato per quanto attiene alla definizione dei soggetti destinatari e investimento:

1. Quanto a € 10.329.137,98: piccole e medie imprese italiane che acquisiscono capitale di rischio in società miste costituite o da costituire nello Stato di Serbia e Montenegro, in Albania, in Bosnia e in Macedonia;

2. Quanto a € 30.000.000: imprese italiane che acquisiscono capitale di rischio in società miste costituite o da costituire nello Stato di Serbia e Montenegro, in Albania, in Bosnia e in Macedonia.

Resta invariato quant'altro previsto nel sopra citato art. 1 del decreto n. 397.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2004

Il vice Ministro: URSO

04A01374

DECRETO 27 gennaio 2004.

Modifica al decreto n. 422 dell'11 novembre 2003 relativo al Fondo rotativo per l'acquisizione di quote capitale di rischio in società ed imprese miste nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto del 22 agosto 2002 con cui è stato stanziato un importo di € 34.139.350,40 per l'acquisizione da parte della Simest S.p.a. di quote del capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi del Bacino del Mediterraneo da parte di imprese aventi stabile organizzazione in una delle regioni meridionali italiane e nelle altre aree depresse del Paese, anche in associazione con altre imprese aventi stabile organizzazione in Italia;

Visto il decreto n. 422 dell'11 novembre 2003, che ha modificato il decreto del 22 agosto 2002, estendendo, in particolare, l'utilizzo dello stanziamento anche all'acquisizione da parte della Simest S.p.a. di quote del capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a Sud del Sahara;

Visto il decreto n. 429 del 19 novembre 2003, art. 2, che ha incrementato per € 30 milioni lo stanziamento di cui al decreto del 22 agosto 2002, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002. n. 289;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 («Definizioni») del decreto n. 422 citato nelle premesse è così modificato per quanto attiene alla definizione delle Società destinatarie e dell'investimento:

1. quanto a € 25.822.844,96: Imprese, con priorità piccole e medie, che rientrano nei parametri fissati dalla norme C.E. in vigore, aventi la sede legale ed amministrativa nel Mezzogiorno e nelle altre «aree depresse» del Paese, anche in associazione con altre imprese nazionali, che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara;

2. quanto a € 8.316.505,44: Piccole e medie imprese italiane, che rientrano nei parametri fissati dalle norme C.E. in vigore, che acquisiscano quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara;

3. quanto a € 30.000.000: Imprese italiane che acquisiscano quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a Sud del Sahara.

Resta invariato quant'altro previsto nel sopra citato articolo 1 del decreto n. 422.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2004

Il vice Ministro: URSO

04A01375

DECRETO 27 gennaio 2004.

Modifica al decreto n. 423 dell'11 novembre 2003 relativo allo stanziamento di € 10.329.138 per l'acquisizione da parte della Simest S.p.a. di quote del capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Repubblica Popolare Cinese.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto n. 423 dell'11 novembre 2003, che ha stanziato l'importo di € 10.329.138 per l'acquisizione da parte della Simest S.p.a. di quote del capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Repubblica Popolare Cinese da parte di piccole e medie imprese italiane che rientrano nei parametri fissati dalle norme C.E. in vigore, anche in associazione con altre imprese nazionali;

Visto il decreto n. 429 del 19 novembre 2003, art. 3, che ha incrementato per € 30 milioni lo stanziamento di cui al decreto n. 423 a valere sulle disponibilità di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 («Definizioni») del decreto n. 423 citato nelle premesse è così modificato per quanto attiene alla definizione delle Società destinatarie e dell'investimento:

1. Quanto a € 10.329.138: piccole e medie imprese italiane che rientrano nei parametri fissati dalla norme C.E. in vigore, anche in associazione con altre imprese nazionali, che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Repubblica Popolare Cinese;

2. Quanto a € 30.000.000: imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituire o da costituire nella Repubblica Popolare Cinese.

Resta invariato quant'altro previsto nel sopra citato art. 2 del decreto n. 423.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2004

Il vice Ministro: URSO

04A01376

DECRETO 30 gennaio 2004.

Nomina del commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Catania depositato in data 19 gennaio 2004, pervenuto a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo S.p.a.;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo S.p.a., è nominato commissario straordinario il prof. Giovanni Fiori, nato a Padova il 15 dicembre 1961.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Catania;

alla camera di commercio di Catania ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Sicilia;

al comune di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01512

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 novembre 2003.

Fissazione del contributo di riciclaggio, ai sensi dell'art. 47, comma 9, lettera *d)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che istituisce il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;

Considerato che il medesimo decreto, all'art. 47, comma 9, lettera *d)*, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano determinati annualmente i contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare destinati al mercato interno;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Visto il bilancio consuntivo per l'anno 2001 e quelli preventivi per gli anni 2002 e 2003 del suddetto Consorzio;

Ritenuto di dover fissare, per l'anno 2003, la misura del contributo di riciclaggio;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo previsto dall'art. 47, comma 9, lettera *d)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in sede di prima applicazione della disciplina, è applicato agli oli vegetali per uso alimentare destinati al mercato nazionale.

2. Fino alla verifica di congruità di cui all'art. 4, il contributo di cui al comma 1, è stabilito nella misura di euro 3,09 per tonnellata.

Art. 2.

1. Il contributo è versato al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di seguito denominato «Consorzio», dai soggetto che:

a) immettono sul mercato nazionale oli vegetali confezionati, anche importati;

b) cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti;

c) importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come ingredienti di prodotti composti.

2. Il contributo è versato al consorzio con cadenza trimestrale a far data, per il primo versamento, dal trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le fasi successive della commercializzazione, riportando nelle fatture di vendita la frase «contributo di riciclaggio oli vegetali esausti assolto».

Art. 3.

1. I costi per la riscossione del contributo di riciclaggio sono determinati in ragione del 3 per cento dell'entità globale del contributo prima del trasferimento al Consorzio.

Art. 4.

1. La congruità del contributo e dei costi di riscossione viene verifica con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero dell'attività produttive sulla base della relazione tecnica di cui all'art. 47, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Roma, 27 novembre 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

04A01494

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (legge n. 431/1998, art. 8). (Deliberazione n. 87/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», che all'art. 8, prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulino o rinnovino contratti di locazione secondo la modalità «concertata» nei Comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, e che rimette a questo comitato l'aggiornamento biennale del relativo elenco su proposta dell'allora Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e avendo riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa;

Viste le proprie delibere 14 febbraio 2002, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002) e 29 settembre 2002, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280/2002), emanate anche sulla base del parere favorevole reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 14 febbraio 2002, che stabiliscono criteri e procedure per la revisione dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa, demandando alle

Regioni e Province autonome l'individuazione - d'intesa con l'ANCI regionale - di detti Comuni entro una soglia predeterminata di popolazione, con il vincolo di inserire comunque in elenco i Comuni capoluogo di provincia e ferma restando la facoltà delle Province autonome di Trento e di Bolzano di procedere a detta individuazione anche in deroga ai criteri stabiliti nelle delibere menzionate;

Considerato che in adempimento alle richiamate delibere, le Regioni e le Province autonome hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi dei Comuni ad alta tensione abitativa rientranti nell'ambito di competenza, anche se si sono registrati ritardi nell'invio da parte di alcune Regioni rispetto al termine come da ultimo stabilito nella delibera n. 84/2002;

Considerato che il predetto Ministero con nota dell'8 ottobre 2003, n. 777, ha trasmesso a questo Comitato, ai fini dell'approvazione, l'elenco complessivo dei Comuni da considerare ad alta tensione abitativa, specificando di aver effettuato in conformità al disposto del punto 6 della delibera n. 4/2002 la verifica della rispondenza degli elenchi trasmessi dalle Regioni e Province autonome ai criteri fissati da questo Comitato stesso nelle citate delibere;

Considerato che, come illustrato dal Ministero di settore, la popolazione compresa nel suddetto elenco è pari a 31.390.224 abitanti e, sebbene superiore al «peso massimo attribuibile» indicato nella delibera n. 4/2002, è comunque inferiore di 147.374 unità rispetto a quella ricadente nei Comuni ad alta tensione abitativa attualmente inclusi nell'elenco;

Ritenuto che la proposta del Ministero di settore risulti nella sostanza rispondente al prefissato obiettivo di non superare, in sede di revisione degli elenchi in argomento, la soglia di popolazione interessata attualmente alle agevolazioni fiscali recate dalla legge n. 431/1998, obiettivo che in mancanza di dati conoscitivi provenienti dall'Osservatorio della condizione abitativa sul ricorso all'istituto della contrattazione concordata e dall'Agenzia delle entrate sull'utilizzo dello stanziamento previsto dalla legge n. 431/1998 è stata assunta come unico parametro idoneo ad assicurare coerenza con gli stanziamenti stessi;

Preso atto che, in attuazione della delibera n. 4/2002, il Ministero competente ha presentato una prima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 431/1998 e sulle agevolazioni previste per l'accesso al bene casa, nella quale si evidenzia, tra l'altro, come secondo le risultanze di un'apposita indagine conoscitiva, riferita soprattutto alle Città metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione le famiglie che vivono in abitazioni in locazione rappresentino circa il 28% del totale e come il ricorso al canale della contrattazione concertata sia marginale (2,2%), ma in crescita, raggiungendo il 5,7% sul totale dei contratti stipulati negli ultimi due anni;

Preso atto che nella predetta relazione, pur sottolineando come i dati sull'utilizzo degli stanziamenti per le relative agevolazioni fiscali siano desumibili solo dalle dichiarazioni dei redditi presentate agli uffici fiscali, il predetto Ministero conclude nel senso che gli stanziamenti stessi (pari a 360 miliardi di lire dal 2004, equivalenti a 186 Meuro circa) sono da ritenere non completamente utilizzati;

Delibera:

1. È approvato l'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'allegato *a)*, che forma parte integrante della presente delibera. La tabella riepilogativa, con l'indicazione dei dati complessivi sulla popolazione considerata nelle proposte regionali, è riportata nell'allegato *b)*.

2. Nei Comuni definiti ad alta tensione abitativa, di cui al citato allegato *a)*, gli effetti previsti dalla normativa in materia di locazioni ad uso abitativo dettata dalla legge n. 431/1998 decorrono dal 1° gennaio 2004 o dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, se successiva.

Impegna:

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a presentare — entro il 31 dicembre 2004 — a questo Comitato una relazione aggiornata sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 8 della legge n. 431/1998, nonché sullo stato delle iniziative adottate per favorire l'accesso al bene casa ai meno abbienti, in modo da consentire a questo Comitato una valutazione complessiva dei risultati della politica nel settore abitativo;

ad aggiornare la suddetta relazione entro il 31 dicembre degli anni successivi;

Il Ministro dell'economia e delle finanze:

ad adottare tutte le iniziative affinché vengano posti tempestivamente a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della redazione della relazione di cui sopra, dati sull'utilizzo degli stanziamenti recati dalla legge n. 431/1998 per le agevolazioni a favore dei proprietari che ricorrono alle locazioni a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 136

ALLEGATO A

ELENCO COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

PIEMONTE

Acqui Terme
Alba
Alessandria
Alpignano
Asti
Beinasco
Biella
Borgaro Torinese
Borgosesia
Bra
Casale Monferrato
Chieri
Collegno
Cossato
Cuneo
Domodossola
Druento
Grugliasco
Ivrea
Moncalieri
Nichelino
Novara
Novi Ligure
Orbassano
Pianezza
Pinerolo
Racconigi
Rivalta di Torino
Rivoli
Savigliano
Settimo Torinese
Torino
Tortona
Venaria Reale
Verbania
Vercelli

VALLE D'AOSTA

Aosta
Verres
Chatillon
Morgex

LOMBARDIA

Agrate Brianza
Arese
Bergamo
Bollate
Bovisio-Masciago
Brescia
Bresso
Buccinasco
Busto Arsizio
Busto Garolfo
Canegrate
Carate Brianza
Caronno Pertusella
Cassano d'Adda
Cassina De' Pecchi
Castellanza
Cernusco sul Naviglio
Cerro Maggiore
Cesano Boscone
Cesano Maderno
Cinisello Balsamo
Cologno Monzese
Como
Concesio
Cormano
Corsico
Cremona
Cusano Milanino
Dalmine
Desio
Fagnano Olona
Garbagnate Milanese
Gardone Val Trompia
Giussano
Gorgonzola
Gussago
Lecco
Legnano
Lentate sul Seveso
Limbiate
Lissone
Lodi
Lumezzane
Malnate
Mantova
Meda
Melzo
Milano
Monza
Muggiò
Nova Milanese
Novate Milanese
Opera
Paderno Dugnano
Parabiago
Pavia
Pero
Peschiera Borromeo
Pieve Emanuele
Pioltello
Porto Mantovano
Rescaldina
Rezzato
Rho
Rozzano
San Donato Milanese
San Giuliano Milanese
Saronno
Segrate
Senago
Seregno
Seriate
Sesto San Giovanni
Settimo Milanese
Seveso
Sondrio
Torre Boldone
Tradate
Trezzano sul Naviglio
Trezzo sull'Adda
Varedo
Varese
Vimercate
Vimodrone
Virgilio

Prov. Aut. TRENTO

Arco
Pergine Valsugana
Riva del Garda
Rovereto
Trento

Prov. Aut. BOLZANO

Appiano sulla Strada del Vino
Bolzano
Lagundo
Laives
Lana
Merano

VENETO

Abano Terme
Arzignano
Bassano del Grappa
Belluno
Bussolengo
Castelfranco Veneto
Chioggia
Conegliano
Iesolo
Legnago
Mira
Mogliano Veneto
Montebelluna
Padova
Paese
Rovigo
San Donà di Piave
San Giovanni Lupatoto
San Martino Buon Albergo
Schio
Selvazzano Dentro
Spinea
Treviso
Valdagno
Venezia
Verona
Vicenza
Villafranca di Verona
Vittorio Veneto

FRIULI VENEZIA GIULIA

Basiliano
Cervignano del Friuli
Duino-Aurisina
Gorizia
Monfalcone
Muggia
Pordenone
Tavagnacco
Trieste
Udine

LIGURIA

Albenga
Arcola
Bordighera
Camporosso
Chiavari
Diano Marina
Genova
Imperia
La Spezia
Ortonovo
Rapallo
Sanremo
Santo Stefano di Magra
Savona
Taggia
Vallecrosia
Ventimiglia

EMILIA ROMAGNA

Anzola dell'Emilia
Bologna
Calderara di Reno
Campogalliano
Carpi
Casalecchio di Reno
Casalgrande
Castel Maggiore
Castelfranco Emilia
Castenaso
Cattolica
Cento
Cesena
Cesenatico
Correggio
Faenza
Ferrara
Fidenza
Fiorenzuola d'Arda
Forlì
Formigine
Granarolo dell'Emilia
Imola
Lugo
Modena
Montecchio Emilia
Parma
Piacenza
Pianoro
Ravenna
Reggio Emilia
Riccione
Rimini
Rubiera
San Lazzaro di Savena
Sasso Marconi
Sassuolo
Scandiano
Zola Predosa

TOSCANA

Agliana
Arezzo
Bagno a Ripoli
Calenzano
Camaiore
Campi Bisenzio
Capannori
Capolona
Carrara
Cascina
Castiglion Fibocchi
Castiglione della Pescaia
Civitella in Val di Chiana
Collesalvetti

Empoli
Firenze
Follonica
Grosseto
Impruneta
Lastra a Signa
Livorno
Lucca
Massa
Massarosa
Montale
Monte San Savino
Montemurlo
Montignoso
Piombino
Pisa
Pistoia
Poggibonsi
Pontedera
Prato
Quarrata
Rosignano Marittimo
San Giuliano Terme
Scandicci
Scarlino
Sesto Fiorentino
Siena
Signa
Subbiano
Viareggio

UMBRIA

Amelia
Citta' di Castello
Corciano
Foligno
Gubbio
Narni
Orvieto
Perugia
Spoleto
Terni
Todi
Umbertide

MARCHE

Ancona
Ascoli Piceno
Civitanova Marche
Colbordolo
Fabriano
Fano
Fermignano
Grottammare
Macerata
Monte Urano
Montegranaro
Montelabbate
Monteprandone
Pesaro
Porto Sant'Elpidio
Potenza Picena
Recanati
San Benedetto del Tronto
Sant'Angelo in Lizzola
Senigallia
Urbino

LAZIO

Alatri
Albano Laziale
Anagni
Anguillara Sabazia
Anzio
Aprilia
Ardea
Ariccia
Artena
Bracciano
Campagnano di Roma
Cassino
Castel Gandolfo
Ceccano
Cerveteri
Ciampino
Cisterna di Latina
Civita Castellana
Civitavecchia
Colleferro
Colonna
Cori
Fara in Sabina
Ferentino
Fiumicino
Fondi
Formello
Formia
Frascati
Frosinone
Gaeta
Gallicano nel Lazio
Genzano di Roma
Grottaferrata
Guidonia Montecelio
Isola del Liri
Ladispoli
Lariano
Latina
Marcellina
Marino
Mentana
Minturno
Monte Porzio Catone
Monte San Giovanni Campano
Montecompatri
Montefiascone
Monterotondo
Nettuno
Orte
Palestrina
Palombara Sabina
Poli
Pomezia
Pontecorvo
Pontinia
Priverno
Riano
Rieti
Ripi
Rocca di Papa
Rocca Priora
Roma
Sabaudia
Sacrofano
San Cesareo
Santa Marinella
Sezze
Sora
Tarquinia
Terracina
Tivoli
Valmontone
Velletri
Veroli
Vetralla
Viterbo
Zagarolo

ABRUZZO

Avezzano
Chieti
Francavilla al Mare
Lanciano
L'Aquila
Montesilvano
Ortona
Pescara
Spoltore
Sulmona
Teramo
Vasto

MOLISE

Campobasso
Campodipietra
Campomarino
Ferrazzano
Guardialfiera
Isernia
Jelsi
Macchia d'Isernia
Oratino
Ripalimosani
Sant'Agapito
Termoli

CAMPANIA

Acerra
Afragola
Agropoli
Aiello del Sabato
Angri
Apollosa
Ariano Irpino
Arzano
Atripalda
Avellino
Aversa
Bacoli
Baronissi
Battipaglia
Bellizzi
Benevento
Brusciano
Caivano
Campagna
Capaccio
Capriglia Irpina
Capua
Cardito
Casagiove
Casal di Principe
Casalnuovo di Napoli
Casandrino
Casavatore
Caserta
Casoria
Castel Morrone
Castel San Giorgio
Castel Volturno
Castellammare di Stabia
Castelpoto
Castiglione del Genovesi
Cava de' Tirreni
Contrada
Eboli
Fisciano
Foglianise
Forio
Fragneto Monforte
Frattamaggiore
Frattaminore
Giffoni Valle Piana

Giugliano in Campania
Gragnano
Grottolella
Grumo Nevano
Ischia
Lusciano
Maddaloni
Manocalzati
Marano di Napoli
Marcianise
Marigliano
Massa Lubrense
Melito di Napoli
Mercato San Severino
Mercogliano
Mondragone
Monte di Procida
Monteforte Irpino
Montefredane
Montesarchio
Mugnano di Napoli
Napoli
Nocera Inferiore
Nocera Superiore
Nola
Orta di Atella
Ospedaletto d'Alpinolo
Paduli
Pagani
Palma Campania
Pellezzano
Pesco Sannita
Piano di Sorrento
Pietrelcina
Poggiomarino
Pomigliano d'Arco
Pontecagnano Faiano
Pozzuoli
Qualiano
Quarto
Sala Consilina
Salerno
San Cipriano d'Aversa
San Cipriano Picentino
San Felice a Cancello
San Leucio del Sannio
San Mango Piemonte
San Nicola la Strada
San Nicola Manfredi
San Prisco
Santa Maria a Vico
Santa Maria Capua Vetere
Sant'Angelo a Cupolo
Sant'Antimo
Sant'Antonio Abate
Sant'Arpino
Sarno
Saviano
Scafati
Sessa Aurunca
Sorrento
Summonte
Teano
Torrecuso
Trentola-Ducenta
Valle di Maddaloni
Vico Equense
Vietri sul Mare
Villaricca
Volla

PUGLIA

Adelfia
Altamura
Andria
Arnesano
Ascoli Satriano
Bari
Barletta
Bisceglie
Bitonto
Bitritto
Brindisi
Capurso

Carapelle
Carovigno
Castellaneta
Castelluccio dei Sauri
Cavallino
Cellino San Marco
Cerignola
Corato
Crispiano
Faggiano
Foggia
Giovinazzo
Gravina in Puglia
Grottaglie
Latiano
Lecce
Leporano
Lizzanello
Lucera
Manfredonia
Martina Franca
Massafra
Mesagne
Modugno
Mola di Bari
Molfetta
Monopoli
Monteiasi
Montemesola
Monteroni di Lecce
Mottola
Noicattaro
Novoli
Ordona
Orta Nova
Palagiano
Pulsano
Rignano Garganico
San Cesario di Lecce
San Donaci
San Giorgio Jonico
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
San Pietro Vernotico
San Severo
San Vito dei Normanni
Squinzano
Stornara
Stornarella
Surbo
Taranto
Tequile
Trani
Trepuzzi
Triggiano
Troia
Valenzano
Vernole

BASILICATA

Avigliano
Lavello
Matera
Melfi
Nova Siri
Pignola
Policoro
Potenza
Rapolla
Tito
Venosa

CALABRIA

Acri
Cassano allo Jonio
Castrovillari
Catanzaro
Corigliano Calabro
Cosenza
Crotone
Gioia Tauro
Lamezia Terme
Montalto Uffugo
Palmi
Reggio Calabria
Rende
Rossano
San Giovanni in Fiore
Vibo Valentia

SICILIA

Aci Castello
Acireale
Acquedolci
Adrano
Agrigento
Alcamo
Altofonte
Augusta
Avola
Bagheria
Barcellona Pozzo di Gotto
Brolo
Caltagirone
Caltanissetta
Camporotondo Etneo
Canicattì
Canicattini Bagni
Capaci
Capo D'Orlando
Carlentini
Castelvetrano
Catania
Enna
Erice
Ficarazzi
Floridia
Gaggi
Gela
Gravina di Catania
Isola delle Femmine
Licata
Malvagna
Marsala
Mazara del Vallo
Melilli
Merì
Messina
Milazzo
Misilmeri
Misterbianco
Modica
Monreale
Montelepre
Motta Camastra
Motta Sant'Anastasia
Noto
Pace del Mela
Paceco
Palazzolo Acreide
Palermo
Paternò
Porto Empedocle
Priolo Gargallo
Ragusa
San Filippo del Mela
San Giovanni La Punta
San Gregorio di Catania
San Pietro Clarenza
Santa Lucia del Mela
Sant'Agata di Militello
Sant'Agata Li Battiati
Scaletta Zanclea

Sciacca
Siracusa
Solarino
Spadafora
Taormina
Torregrotta
Torretta
Trabia
Trapani
Tremestieri Etneo
Valdina
Valverde
Venetico
Viagrande
Villabate
Villafranca Tirrena
Vittoria

SARDEGNA

Alghero
Cagliari
Carbonia
Iglesias
Macomer
Monserrato
Nuoro
Olbia
Oristano
Ozieri
Porto Torres
Quartu Sant'Elena
Sassari
Tempio Pausania

ALLEGATO B

Tabella riepilogativa nazionale

Regione	A	B	C
	Popolazione residente (Dati Istat 2000)	Peso totale attribuibile (Delibere Cipe n. 4/2002 e n. 84/2002)	Popolazione considerata nelle proposte regionali (Dati Istat 2000)
PIEMONTE	4.289.731	2.133.006	2.120.016
VALLE D'AOSTA	120.589	* 43.412	43.917
LOMBARDIA	9.121.714	4.017.640	4.011.729
Prov. Aut. TRENTO	477.859	* 172.029	185.839
Prov. Aut. BOLZANO	465.264	* 167.495	172.895
VENETO	4.540.853	* 1.634.707	1.632.146
FRIULI V. GIULIA	1.188.594	475.544	475.340
LIGURIA	1.621.016	1.062.713	1.062.231
EMILIA ROMAGNA	4.008.663	2.271.646	2.271.589
TOSCANA	3.547.604	2.091.644	2.088.306
UMBRIA	840.482	511.668	525.720
MARCHE	1.469.195	648.089	636.675
LAZIO	5.302.302	4.532.590	4.532.082
ABRUZZO	1.281.283	534.994	534.831
MOLISE	327.177	123.698	124.212
CAMPANIA	5.782.244	3.690.504	3.759.534
PUGLIA	4.086.608	2.463.592	2.432.444
BASILICATA	604.807	* 217.731	219.887
CALABRIA	2.043.288	747.829	759.974
SICILIA	5.076.700	3.176.189	3.151.959
SARDEGNA	1.648.044	648.820	648.898
TOTALE	**57.844.017**	**31.365.540**	**31.390.224**

LEGENDA

* dato incrementato fino al 36 % della popolazione residente (punto 1 Delibera Cipe n. 84/2002).

04A01467

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Pietrasanta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da un mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 20 gennaio 2004, prot. n. 876, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Pietrasanta ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 23 gennaio 2004, prot. n. 43/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Pietrasanta il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01040

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Firenze 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da un mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 16 gennaio 2004, prot. n. 2722, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Firenze 1 ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 23 gennaio 2004, prot. n. 42/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Firenze 1 il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01041

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Vicenza 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 9 gennaio 2004 l'irregolare funzionamento del primo Ufficio dell'Agenzia delle entrate avente sede nella città di Vicenza.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 9 gennaio 2004 gli sportelli front-office del primo ufficio di Vicenza dell'Agenzie delle entrate sono rimasti chiusi a causa di una assemblea sindacale cui ha aderito tutto il personale. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A01114

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2004.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima Amministrazione relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 2001 e 2002 dall'amministrazione del Senato della Repubblica.

1.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti negli anni 2001 e 2002 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2001 sono trasmessi in via telematica entro il 31 maggio 2004, utilizzando le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2002 Semplificato.

1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2002 sono trasmessi in via telematica entro il 31 ottobre 2004, utilizzando le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2003 Semplificato.

2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2001 e 2002 dall'amministrazione del Senato della Repubblica.

2.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 2001 e 2002 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 2001 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro il 31 maggio 2004, utilizzando le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *A* al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2002;

2.3. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 2002 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro il 31 ottobre 2004, utilizzando le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *A* al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 25 febbraio 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2003.

3. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2001 e 2002.

3.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica consegna le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003, relativi ai periodi d'imposta 2001 e 2002, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *A* al presente provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-bis, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali e previdenziali dei percipienti.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato previa intesa con la Presidenza del Senato della Repubblica per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni acquisita con nota del Senato della Repubblica del 5 dicembre 2003, prot. n. I/2097/5.4.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposte negli anni di imposta 2001 e 2002, nonché i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003 da parte dell'amministrazione del Senato della Repubblica.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-bis).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art. 37).

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002: approvazione del modello 730/2002 concernente l'anno 2001 e relative istruzioni.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002 semplificato e 770/2002 ordinario concernenti l'anno 2001 e relative istruzioni.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2002 relativo all'anno 2001.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2002 semplificato e modello 770/2002 ordinario, relativi all'anno 2001.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2003: approvazione del modello 730/2003 concernente l'anno 2002 e relative istruzioni.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2003: approvazione dei modelli 770/2003 semplificato e 770/2003 ordinario concernenti l'anno 2002 e relative istruzioni.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2003 relativo all'anno 2002.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2003: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2003 semplificato e modello 770/2003 ordinario, relativi all'anno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DEL SENATO

PERIODO D'IMPOSTA **20___**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | CODICE ATTIVITÀ

COMUNE | PROV. | INDIRIZZO | C.A.P.

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE ______ NUMERO DI BUSTE ______

DATA ______________ FIRMA ______________________

PER RICEVUTA

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

DATA ____________ TIMBRO FIRMA ______________________

04A01511

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2004.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'amministrazione della Corte costituzionale, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 2001 e 2002 dall'amministrazione della Corte costituzionale.*

1.1. L'amministrazione della Corte costituzionale trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti negli anni 2001 e 2002 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2001 sono trasmessi in via telematica entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2002 semplificato e nell'allegato *A* al presente provvedimento.

1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2002 sono trasmessi in via telematica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2003 semplificato e nell'allegato *B* al presente provvedimento.

2. *Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2001 e 2002 dall'amministrazione della Corte costituzionale.*

2.1. L'amministrazione della Corte costituzionale trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 2001 e 2002 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 2001 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *A* al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2002;

2.3. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 2002 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *A* al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 febbraio 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2003.

3. *Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2001 e 2002.*

3.1. L'amministrazione della Corte costituzionale consegna le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003, relativi ai periodi d'imposta 2001 e 2002, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *C* al presente provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis*, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali e previdenziali dei percipienti.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato previa intesa con la presidenza della Corte costituzionale per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni acquisita con nota della Corte costituzionale del 17 dicembre 2003, prot. n. 2932/H.05.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposte negli

anni di imposta 2001 e 2002, nonché i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003 da parte dell'amministrazione della Corte costituzionale.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art. 37);

decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002: approvazione del modello 730/2002 concernente l'anno 2001 e relative istruzioni;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002 semplificato e 770/2002 ordinario concernenti l'anno 2001 e relative istruzioni;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2002 relativo all'anno 2001;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2002 semplificato e modello 770/2002 ordinario, relativi all'anno 2001;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 10 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2003: approvazione del modello 730/2003 concernente l'anno 2002 e relative istruzioni;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2003: approvazione dei modelli 770/2003 semplificato e 770/2003 ordinario concernenti l'anno 2002 e relative istruzioni;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2003 relativo all'anno 2002;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2003: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2003 semplificato e modello 770/2003 ordinario, relativi all'anno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 2001 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2002 semplificato approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002, supplemento ordinario n. 13), concernente l'approvazione del modello 770/2002 semplificato.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2002 semplificato (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2002, supplemento ordinario n. 53).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2002 semplificato sono:

record di tipo «*A*»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «*B*»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «*G*»: è il record contenente i dati relativi alle comunicazioni dati delle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

record di tipo «*H*»: è il record contenente i dati relativi alle comunicazioni dati delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

record di tipo «*Z*»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

In relazione al personale in servizio e in quiescenza che gode di trattamento di pensione erogato dagli enti pensionistici, oltre ai dati già previsti nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, sono previsti i seguenti punti sui record relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale:

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	VALORI AMMESSI
DA001012	Codice fiscale ente pensionistico	CF	
DA001013	Segnalazione percipiente.	CB	Vale 1 per tali percipienti, vale 0 altrimenti

ALLEGATO *B*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 2002 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2003 semplificato approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 gennaio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2003, supplemento ordinario n. 20), concernente l'approvazione del modello 770/2003 semplificato.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2003 semplificato (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2003, supplemento ordinario n. 64).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2003 semplificato sono:

record di tipo «*A*»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «*B*»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «*G*»: è il record contenente i dati relativi alle comunicazioni dati delle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

record di tipo «*H*»: è il record contenente i dati relativi alle comunicazioni dati delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

record di tipo «*Z*»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

In relazione al personale in servizio e in quiescenza che gode di trattamento di pensione erogato dagli enti pensionistici, oltre ai dati già previsti nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, sono previsti i seguenti punti sui record relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale:

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	VALORI AMMESSI
DA001013	Codice fiscale ente pensionistico	CF	
DA001014	Segnalazione percipiente.	CB	Vale 1 per tali percipienti, vale 0 altrimenti

ALLEGATO *C*

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

PERIODO D'IMPOSTA **20___**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | CODICE ATTIVITÀ

COMUNE | PROV. | INDIRIZZO | C.A.P.

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE ______ NUMERO DI BUSTE ______

DATA ________________ FIRMA ________________

PER RICEVUTA

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

DATA ________________ TIMBRO FIRMA ________________

04A01513

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2004.

Accertamento per l'anno 2003 del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, dei decreti legislativi 24 giugno 1998, n. 213, 26 agosto 1998, n. 319, 15 giugno 1999, n. 206, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, il controvalore in euro degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 dello stesso decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, è determinato, per l'anno 2003, come indicato nell'allegato al presente provvedimento.

Motivazioni.

L'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prevede che viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 dello stesso decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

L'Ufficio italiano cambi, con nota n. 27/cm del 13 gennaio 2004, ha comunicato la predetta media dei cambi, espressi, per effetto della conversione, in euro.

Si riportano, i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62);

decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio finanze n. 278.

Disciplina normativa di riferimento:

art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

legge 17 dicembre 1997, n. 433 (art. 1, comma 1);

decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319;

decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Roma, 13 febbraio 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

MEDIE ANNUALI IN EURO RIFERITE AL 2003

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	5373.01	Quantità di valuta per 1 euro
ALBANIA	Lek	ALL	047	136.715	Quantità di valuta per 1 euro
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	85.4797	Quantità di valuta per 1 euro
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	166.386	Quantità di valuta per 1 euro
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	087	83.5171	Quantità di valuta per 1 euro
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.04963	Quantità di valuta per 1 euro
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2.02468	Quantità di valuta per 1 euro
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	075	4.23619	Quantità di valuta per 1 euro
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3.32682	Quantità di valuta per 1 euro
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	632.055	Quantità di valuta per 1 euro
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2.02477	Quantità di valuta per 1 euro
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1.73794	Quantità di valuta per 1 euro
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	020	-	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5557.65	Quantità di valuta per 1 euro
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1.13116	Quantità di valuta per 1 euro
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0.426442	Quantità di valuta per 1 euro
BANGLADESH	Taka	BDT	174	65.8604	Quantità di valuta per 1 euro
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2.24985	Quantità di valuta per 1 euro
BELGIO	Franco Belga	BEF	004	-	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2.26232	Quantità di valuta per 1 euro
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1.13116	Quantità di valuta per 1 euro
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	53.0617	Quantità di valuta per 1 euro
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2330.36	Quantità di valuta per 1 euro
BOLIVIA	Boliviano	BOB	074	8.64885	Quantità di valuta per 1 euro
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1.95583	Quantità di valuta per 1 euro
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5.59683	Quantità di valuta per 1 euro
BRASILE	Real	BRL	234	3.46804	Quantità di valuta per 1 euro
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	1.97009	Quantità di valuta per 1 euro
BULGARIA	Lev	BGL	045	1949.01	Quantità di valuta per 1 euro
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1.94901	Quantità di valuta per 1 euro
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1188	Quantità di valuta per 1 euro
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4366.50	Quantità di valuta per 1 euro
CAMERUN	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	012	1.58168	Quantità di valuta per 1 euro
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	123.239	Quantità di valuta per 1 euro
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0.927374	Quantità di valuta per 1 euro
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	31.8459	Quantità di valuta per 1 euro
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	006	-	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CIAD	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CILE	Peso Cileno	CLP	029	779.566	Quantità di valuta per 1 euro

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9.3660	Quantità di valuta per 1 euro
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	046	0.584088	Quantità di valuta per 1 euro
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	040	3283.57	Quantità di valuta per 1 euro
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491.967	Quantità di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-	-
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	448.503	Quantità di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2.48855	Quantità di valuta per 1 euro
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1346.90	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	077	443.516	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7.55721	Quantità di valuta per 1 euro
CUBA	Peso Cubano	CUP	067	26.0167	Quantità di valuta per 1 euro
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	007	7.43069	Quantità di valuta per 1 euro
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.04963	Quantità di valuta per 1 euro
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	32.7443	Quantità di valuta per 1 euro
ECUADOR	Sucre	ECS	076	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	070	6.61568	Quantità di valuta per 1 euro
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	9.89764	Quantità di valuta per 1 euro
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4.15475	Quantità di valuta per 1 euro
ERITREA	Nakfa	ERN	243	10.8025	Quantità di valuta per 1 euro
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15.6466	Quantità di valuta per 1 euro
ETIOPIA	Birr	ETB	068	9.52918	Quantità di valuta per 1 euro
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0.691993	Quantità di valuta per 1 euro
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2.1489	Quantità di valuta per 1 euro
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	066	61.3350	Quantità di valuta per 1 euro
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	023	-	-
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0.803497	Quantità di valuta per 1 euro
FRANCIA	Franco Francese	FRF	005	-	-
GABON	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	29.5168	Quantità di valuta per 1 euro
GEORGIA	Lari	GEL	230	2.41437	Quantità di valuta per 1 euro
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	042	-	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-	-
GHANA	Cedi	GHC	111	9602.92	Quantità di valuta per 1 euro
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	64.3434	Quantità di valuta per 1 euro
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	071	130.971	Quantità di valuta per 1 euro
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	044	0.691993	Quantità di valuta per 1 euro
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	083	200.951	Quantità di valuta per 1 euro
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	089	0.801726	Quantità di valuta per 1 euro
GRECIA	Dracma Greca	GRD	030	-	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.04963	Quantità di valuta per 1 euro
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	078	9.05488	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	2240.71	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	202.426	Quantità di valuta per 1 euro
HAITI	Gourde	HTG	151	45.0944	Quantità di valuta per 1 euro
HONDURAS	Lempira	HNL	118	19.7516	Quantità di valuta per 1 euro
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	8.80791	Quantità di valuta per 1 euro
INDIA	Rupia Indiana	INR	031	53.0525	Quantità di valuta per 1 euro
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	9679.26	Quantità di valuta per 1 euro

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
IRAN	Rial Iraniano	IRR	057	9274.77	Quantità di valuta per 1 euro
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	093	0.351786	Quantità di valuta per 1 euro
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	060	-	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	062	86.6478	Quantità di valuta per 1 euro
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5.13183	Quantità di valuta per 1 euro
ITALIA	Lira Italiana	ITL	018	-	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	64.8047	Quantità di valuta per 1 euro
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	168.888	Quantità di valuta per 1 euro
KENYA	Scellino Keniota	KES	022	85.7779	Quantità di valuta per 1 euro
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	49.5701	Quantità di valuta per 1 euro
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0.338047	Quantità di valuta per 1 euro
LAOS	Kip	LAK	154	8605.21	Quantità di valuta per 1 euro
LESOTHO	Loti	LSL	172	8.53166	Quantità di valuta per 1 euro
LETTONIA	Lats	LVL	219	0.640655	Quantità di valuta per 1 euro
LIBANO	Lira Libanese	LBP	032	1700.51	Quantità di valuta per 1 euro
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	61.8797	Quantità di valuta per 1 euro
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	069	1.43666	Quantità di valuta per 1 euro
LITUANIA	Litas	LTL	221	3.45275	Quantità di valuta per 1 euro
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	056	-	-
MACAO	Pataca	MOP	156	9.07215	Quantità di valuta per 1 euro
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	60.4074	Quantità di valuta per 1 euro
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	6743.05	Quantità di valuta per 1 euro
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	108.462	Quantità di valuta per 1 euro
MALAYSIA	Ringgit	MYR	055	4.29789	Quantità di valuta per 1 euro
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	14.4223	Quantità di valuta per 1 euro
MALI	Franco Mali	MLF	159	-	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
MALTA	Lira Maltese	MTL	033	0.426080	Quantità di valuta per 1 euro
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	084	10.8119	Quantità di valuta per 1 euro
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	299.124	Quantità di valuta per 1 euro
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	31.8980	Quantità di valuta per 1 euro
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	12.2098	Quantità di valuta per 1 euro
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15.6435	Quantità di valuta per 1 euro
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1274.64	Quantità di valuta per 1 euro
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	26004	Quantità di valuta per 1 euro
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7.05858	Quantità di valuta per 1 euro
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	8.53166	Quantità di valuta per 1 euro
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	85.2141	Quantità di valuta per 1 euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	17.0251	Quantità di valuta per 1 euro
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
NIGERIA	Naira	NGN	081	148.399	Quantità di valuta per 1 euro
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	008	8.00333	Quantità di valuta per 1 euro
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1.94384	Quantità di valuta per 1 euro
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	014	-	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0.435492	Quantità di valuta per 1 euro
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	026	65.2774	Quantità di valuta per 1 euro
PANAMA	Balboa	PAB	162	1.13116	Quantità di valuta per 1 euro
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4.01359	Quantità di valuta per 1 euro
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7262.56	Quantità di valuta per 1 euro
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	3.93479	Quantità di valuta per 1 euro
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119.252	Quantità di valuta per 1 euro
POLONIA	Zloty	PLN	237	4.39958	Quantità di valuta per 1 euro
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	013	-	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4.11742	Quantità di valuta per 1 euro

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	002	0.691993	Quantità di valuta per 1 euro
ROMANIA	Leu	ROL	131	37550.6	Quantità di valuta per 1 euro
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	34.6648	Quantità di valuta per 1 euro
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	596.179	Quantità di valuta per 1 euro
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	8.60768	Quantità di valuta per 1 euro
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3.44326	Quantità di valuta per 1 euro
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0.691993	Quantità di valuta per 1 euro
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10001.2	Quantità di valuta per 1 euro
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	68.2170	Quantità di valuta per 1 euro
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6.12252	Quantità di valuta per 1 euro
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	2532.52	Quantità di valuta per 1 euro
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	1.97032	Quantità di valuta per 1 euro
SIRIA	Lira Siriana	SYP	036	49.4775	Quantità di valuta per 1 euro
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	41.4889	Quantità di valuta per 1 euro
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	233.849	Quantità di valuta per 1 euro
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	065	2963.64	Quantità di valuta per 1 euro
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	024	-	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	058	111.873	Quantità di valuta per 1 euro
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.04963	Quantità di valuta per 1 euro
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.04963	Quantità di valuta per 1 euro
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.04963	Quantità di valuta per 1 euro
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	001	1.13116	Quantità di valuta per 1 euro
SUD AFRICA	Rand	ZAR	082	8.53166	Quantità di valuta per 1 euro
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	079	295.571	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	2792.70	Quantità di valuta per 1 euro
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	009	9.12423	Quantità di valuta per 1 euro
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	003	1.5212	Quantità di valuta per 1 euro
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	8.53166	Quantità di valuta per 1 euro
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3.47144	Quantità di valuta per 1 euro
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	38.8521	Quantità di valuta per 1 euro
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1169.16	Quantità di valuta per 1 euro
THAILANDIA	Baht	THB	073	46.8983	Quantità di valuta per 1 euro
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2.47846	Quantità di valuta per 1 euro
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	6.8886	Quantità di valuta per 1 euro
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	080	1.45295	Quantità di valuta per 1 euro
TURCHIA	Lira Turca	TRL	010	1694851	Quantità di valuta per 1 euro
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	5850.44	Quantità di valuta per 1 euro
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	064	-	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6.0271	Quantità di valuta per 1 euro
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2216.08	Quantità di valuta per 1 euro
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	253.618	Quantità di valuta per 1 euro
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1	Quantità di valuta per 1 euro
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	053	31.1523	Quantità di valuta per 1 euro
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1098.42	Quantità di valuta per 1 euro
VANUATU	Vatu	VUV	208	139.608	Quantità di valuta per 1 euro
VENEZUELA	Bolivar	VEB	035	1829.43	Quantità di valuta per 1 euro
VIETNAM	Dong	VND	145	17545.9	Quantità di valuta per 1 euro
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	200.902	Quantità di valuta per 1 euro
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5411.83	Quantità di valuta per 1 euro
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	051	775.792	Quantità di valuta per 1 euro

04A01659

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 10 febbraio 2004.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Atteso che, alla luce di quanto disposto dalla lettera dell'ufficio del coordinamento legislativo n. 3-3478/UCL del 6 marzo 2001 a firma dell'on.le Ministro *pro-tempore*, la competenza all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale, non investendo questioni riconducibili alla sfera di indirizzo politico, deve intendersi dinamicamente trasferita al direttore dell'Agenzia delle dogane;

Vista la determinazione 29 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del del 6 agosto 2003 con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993, relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1264) Associazione P.A. Bassa Valsesia volontari del soccorso di Serravalle Sesia, con sede in Serravalle Sesia (Vercelli);

1265) Blu soccorso, con sede in Lusia (Rovigo);

1266) Associazione PA. G.A.U. - Onlus, con sede in Genova;

1267) Pubblica assistenza Pietra soccorso, con sede in Pietra Ligure (Savona);

1268) Associazione volontari pubblica assistenza croce blu di Bastiglia, con sede in Bastiglia (Modena);

1269) Pubblica assistenza croce azzurra Cavo, con sede in Cavo (Livorno);

1270) Croce azzurra Sabaudia - Onlus, con sede in Sabaudia (Latina);

1271) Pubblica assistenza Grottaminarda, con sede in Grottaminarda (Avellino);

1272) Associazione di volontariato serena, con sede in Fisciano (Salerno);

1273) Confraternita di misericordia di Palinuro, con sede in Palinuro (Salerno);

1274) Confraternita di misericordia di Ruvo del Monte, con sede in Ruvo del Monte (Potenza);

1275) Confraternita di misericordia di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia (Bari);

1276) Confraternita di misericordia di San Pancrazio Salentino, con sede in San Pancrazio Salentino (Brindisi);

1277) Confraternita di misericordia di Ortanova, con sede in Ortanova (Foggia);

1278) Confraternita di misericordia di Bovino, con sede in Bovino (Foggia);

1279) Arcobaleno di Taviano, con sede in Taviano (Lecce);

1280) Confraternita di misericordia di Tusa, con sede in Tusa (Messina);

1281) Volontari soccorso Sanluri, con sede in Sanluri (Cagliari);

1282) S.O.S. Sestu - Associazione volontari del soccorso, assistenza e protezione civile, con sede in Sestu (Cagliari).

Art. 2.

1. L'associazione «Croce blu dei comuni di San Felice sul Panaro e Medolla», con sede in San Felice sul Panaro (Modena), già inserita nell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso, di cui all'art. 1, al n. 892 con decreto 21 ottobre 1992 ha cambiato la propria denominazione sociale in «Pubblica assistenza croce blu di San Felice sul Panaro-Medolla-Massa Finalese», senza modificare la natura dell'associazione stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2004

Il direttore: GUAIANA

04A01510

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Caserta n. 469 del 14 gennaio 2004, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere (servizi ipotecari al pubblico) per l'intero giorno del 13 gennaio 2004 e il mancato funzionamento dell'Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Caserta (servizi catastali al pubblico) dalle ore 8,30 alle ore 12,30, verificatosi nello stesso giorno del 13 gennaio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dalla massiccia adesione del personale dipendente all'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali nel predetto giorno;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 32 del 23 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Caserta è accertato come segue:

dalle ore 8,30 fino alle ore 12,30 del giorno 13 gennaio 2004 per il servizio di pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere (servizi ipotecari al pubblico);

intero giorno del 13 gennaio 2004 per l'Ufficio provinciale del territorio di Caserta (servizi catastali al pubblico);

regione: Campania: ufficio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Caserta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 gennaio 2004

Il direttore regionale: AGRUSTI

04A01474

DECRETO 27 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Bari prot. n. 1550/2004 del 19 gennaio 2004 con la quale il direttore dell'Ufficio provinciale di Bari ha comunicato che nel giorno 15 gennaio 2004 a causa di una assemblea sindacale svoltasi dalle ore 9 alle ore 12 si è verificato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali ed in particolare: mancata accettazione di atti di aggiornamento catastali PREGEO e DOC.FA, irregolare svolgimento delle attività di recupero atti di aggiornamento cartografico nell'ambito del piano CABI 2004; irregolare funzionamento dei servizi pubblicità immobiliare ed in particolare: mancata accettazione degli atti e delle formalità, e mancato rilascio delle ispezioni ipotecarie meccanizzate e delle certificazioni. Inoltre dalle ore 12 e fino alle ore 13 a causa di malfunzionamento del server vi è stata l'impossibilità dell'invio telematico degli atti sia verso il servizio di pubblicità immobiliare di Bari che presso la sezione staccata di Trani;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio è disposto da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 22 gennaio 2004 con nota prot. n. 77/04 ho confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari, con riferimento alle attività in premessa specificate, per il giorno 15 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 gennaio 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A01115

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 290 del 19 gennaio 2004 del direttore dell'uUfficio provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 16 gennaio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, è dipeso dalla partecipazione di tutto il personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 23 gennaio 2004, prot. n. 110, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01472

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 438 del 14 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 13 gennaio 2004, dalle ore 8,30 alle ore 10 per assemblea del personale;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è stato limitato ai servizi catastali della sede di Brescia e al servizio di pubblicità immobiliare (erogazione del servizio al pubblico) della sezione staccata di Breno, per la partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, della maggior parte del personale tenutasi dalle ore 8,30 alle ore 10, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 21 gennaio 2004, prot. n. 82, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 13 gennaio 2004 dalle ore 8,30 alle ore 10, limitatamente ai servizi catastali della sede di Brescia e al servizio di pubblicità immobiliare (erogazione del servizio al pubblico) della sezione staccata di Breno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01471

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278,

con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 27906 del 21 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 15 gennaio 2004 dalle ore 9 alle ore 13;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale CGIL, CISL e UIL, della maggior parte del personale tenutasi dalle ore 9 alle ore 13, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 23 gennaio 2004, prot. n. 117, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, nel giorno 15 gennaio 2004 dalle ore 9 alle ore 13.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01473

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 30 dicembre 2003.

Realizzazione intervento «Derivazione e utilizzazione delle risorse del Basso Flumendosa e collegamento con il Serbatoio sul Mulargia a Monte Rei - Irrigazione del Comprensorio Irriguo di Villasalto 1º lotto» - Deroga alla normativa vigente: accelerazione progettazione. (Ordinanza n. 381).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 30 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 13730 del 5 dicembre 2003 ha chiesto, con riferimento all'intervento «Derivazione e utilizzazione delle risorse del Basso Flumendosa e collegamento con il Serbatoio sul Mulargia a Monte Rei - Irrigazione del Comprensorio Irriguo di Villasalto 1º lotto» l'autorizzazione a poter derogare al disposto di cui all'art. 19 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, per poter procedere all'affidamento dell'intervento con il sistema dell'appalto integrato, al fine di ridurre i tempi della progettazione esecutiva;

Atteso che l'intervento è ricompreso nel programma di opere commissariali e di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 154 del 30 luglio 1999, con la quale il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95 è stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale, ivi compresa l'adozione delle ordinanze di deroga normativa volte ad accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi nella programmazione stessa;

Atteso pertanto che l'emanazione dell'atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con l'ordinanza commissariale sopraccitata;

Ordina:

1. L'E.A.F. è autorizzato a procedere, in deroga al disposto di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 109/1994, all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori dell'intervento «Derivazione e utilizzazione delle risorse del Basso Flumendosa e collega-

mento con il Serbatoio sul Mulargia a Monte Rei - Irrigazione del Comprensorio Irriguo di Villasalto 1° lotto».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 dicembre 2003

Il sub-commissario governativo: DURANTI

04A01381

ORDINANZA 30 dicembre 2003.

Realizzazione intervento «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino nel comune di Olbia» - Deroga alla normativa vigente: accelerazione progettazione. (Ordinanza n. 385).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3243 in data 30 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 4658 del 17 luglio 2003 ha chiesto, con riferimento all'intervento «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino nel comune di Olbia» l'autorizzazione a poter derogare al disposto di cui all'art. 19 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, per poter procedere all'affidamento dell'intervento con il sistema dell'appalto integrato, al fine di ridurre i tempi della progettazione esecutiva;

Ritenuto di dover riconoscere l'intervento «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino nel comune di Olbia» quale complementare al programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finalizzata al risparmio di risorsa idrica mediante l'eliminazione delle perdite della rete idrica comunale e l'adozione di un sistema gestionale e di controllo della rete idrica stessa;

Ordina:

L'E.S.A.F. è autorizzato a procedere, in deroga al disposto di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)* della legge n. 109/1994, all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori dell'intervento «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino nel comune di Olbia».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 dicembre 2003

Il commissario governativo: MASALA

04A01379

ORDINANZA 30 dicembre 2003.

Realizzazione intervento «Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua» - Deroga alla normativa vigente: accelerazione procedure di affidamento. (Ordinanza n. 386).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3243 in data 30 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra, con nota prot. n. 5685 del 31 ottobre 2003 ha fatto presente che l'intervento «Recupero acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua» è stato inserito nel «Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione» approvato dal CIPE con deliberazione n. 133 del 9 dicembre 2002 e che in CIPE ha invitato il Consorzio a procedere con celerità al completamento delle progettazioni ed all'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari per la cantierabilità;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra, per la suddetta finalità acceleratoria, ha formulato, con la nota sopracitata le seguenti richieste:

poter derogare al disposto di cui all'art. 19 della legge n. 109/1994 e s.m.i. per poter procedere all'appalto integrato;

poter conseguire i pareri e le autorizzazioni nei termini abbreviati previsti dall'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 2409/95;

Ritenuto di dover riconoscere l'intervento «Recupero acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua» quale complementare al programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera volta a consentire il riutilizzo a scopi irrigui dei reflui depurati, risorse altrimenti destinate ad essere riversate su corsi d'acqua o nel mare, assicurando così una risorsa certa e costante nel bilancio idrico della zona interessata, svincolando al contempo analogo quantitativo di risorsa per eventuali altri utilizzi;

Ordina:

1. Il Consorzio di bonifica della Nurra è autorizzato a procedere in deroga al disposto di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)* della legge n. 109/1994, all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori dell'intervento «Recupero acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua».

2. Il Consorzio di bonifica della Nurra è autorizzato a richiedere i pareri, nulla osta e autorizzazioni relative al progetto «Recupero acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua» ai sensi del disposto di cui all'art. 5, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 dicembre 2003

Il commissario governativo: MASALA

04A01380

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2004.

Modificazioni alla deliberazione n. 18/98 recante «Approvazione del Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni». (Deliberazione n. 17/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 28 gennaio 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il comma 9 dell'art. 1 della menzionata legge n. 249/1997 che, in particolare, dispone che l'Autorità adotti regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denomitato Codice etico;

Vista la delibera n. 18/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale l'Autorità ha adottato il Codice etico riportato in allegato *A* alla stessa delibera;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta le modificazioni al Codice etico, approvato con delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, di cui ai commi seguenti.

2. Il comma 2 dell'art. 1 del Codice etico è sostituito dal seguente:

«2. Per i componenti dell'Autorità, le funzioni del Comitato etico sono esercitate dal consiglio, sentito il parere del comitato stesso. Tale parere può essere richiesto dal consiglio del presidente».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del Codice etico aggiungere i seguenti commi:

«4-*bis.* Allo svolgimento dell'attività di cui al comma 2, il comitato etico, oltre che su sollecitazione del consiglio, può procedere anche d'ufficio, informandone il consiglio stesso. Il comitato inoltre può indirizzare al consiglio richieste di chiarimenti e di informazioni in relazione a fatti o a comportamenti dei quali sia venuto a conoscenza.

4-*ter.* Nel caso in qui, nei fatti sottoposti al suo esame, il comitato ravvisi gli estremi perché si inizi il procedimento disciplinare a carico di dipendenti ne riferisce al consiglio per le determinazioni di competenza. Analogamente procede nel caso in cui ritenga che non sussistano gli estremi di rilevanza disciplinare».

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 gennaio 2004

Il presidente: CHELI

04A01495

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale n. 501 Reg. XXXVIII in data 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000, con cui è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Parma e successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta, in data 1º dicembre 2003 con cui sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto dell'Università di Parma, trasmesse, con nota in data 7 gennaio 2004, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989;

Preso atto della nota in data 28 gennaio 2004 con la quale il MIUR comunica di non avere osservazioni da formulare;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Ateneo;

Decreta:

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Parma è modificato come segue:

Articolo 8 - Il rettore;

comma 10 - aggiuntivo.

Il rettore e i professori di cui all'art. 13 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 hanno diritto a una limitazione dell'attività didattica. La limitazione è concessa con decreto rettorale e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Articolo 16 - Collegio dei revisori dei conti;

comma 1 - sostitutivo.

Il collegio dei revisori dei conti, organo interno dell'Ateneo, è composto da cinque membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o del Ministero dell'economia e delle finanze, dotati di particolare competenza e esperienza amministrativa o contabile o legale o di ordinamenti universitari.

Articolo 28 - Corsi di dottorato di ricerca;

comma 3 - aggiuntivo.

Il numero dei posti complessivamente disponibili per i corsi di dottorato di ricerca viene stabilito dagli organi accademici competenti, indipendentemente dalle risorse destinate alla copertura finanziaria delle borse di studio.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 3 febbraio 2004

Il rettore: FERRETTI

04A01343

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino, con Allegati ed Atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

A seguito dell'emanazione della legge 15 gennaio 2003, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - supplemento ordinario - del 21 gennaio 2003, che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 15 gennaio 2003.

L'atto sunnominato è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 16, comma 1, il 1º gennaio 2004.

04A01496

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato di rettifica concernente «Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) "Terzo valico dei Giovi Linea AV/AC Milano-Genova"».

Il CIPE, nella seduta del 29 gennaio 2004, ha preso atto di alcuni errori materiali contenuti nel testo della delibera n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2004 - serie generale - concernente «Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) "Terzo valico dei Giovi Linea AV/AC Milano-Genova" (Delibera-zione n. 78/2003)».

Pertanto, alla pagina 6, al rigo 18 delle «prese d'atto», dove è scritto «che la regione Liguria, con deliberazione di Giunta n. 2470 in data 30 maggio 2003, ha espresso ...» leggasi: «che la regione Liguria, con deliberazione di giunta n. 579 in data 30 maggio 2003, ha espresso ...» ed alla medesima pagina, al rigo 22 delle «prese d'atto», dove è scritto «che anche la regione Piemonte, con delibera di giunta n. 58-9963 dell'8 luglio 2003, ha espresso parere ...» leggasi: «che anche la regione Piemonte, con delibera di giunta n. 56-9903 dell'8 luglio 2003, ha espresso parere ...».

04A01661

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 febbraio 2004

Dollaro USA	1,2816
Yen giapponese	135,04
Corona danese	7,4510
Lira Sterlina	0,67780
Corona svedese	9,1462
Franco svizzero	1,5790
Corona islandese	86,84
Corona norvegese	8,8200
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58624
Corona ceca	32,597
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,35
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6739
Lira maltese	0,4290
Zloty polacco	4,8549
Leu romeno	40763
Tallero sloveno	237,4100
Corona slovacca	40,408
Lira turca	1688000
Dollaro australiano	1,6194
Dollaro canadese	1,6901
Dollaro di Hong Kong	9,9590
Dollaro neozelandese	1,8219
Dollaro di Singapore	2,1461
Won sudcoreano	1486,72
Rand sudafricano	8,4762

Cambi del giorno 16 febbraio 2004

Dollaro USA	1,2741
Yen giapponese	134,39
Corona danese	7,4508
Lira Sterlina	0,67580
Corona svedese	9,1719
Franco svizzero	1,5754
Corona islandese	86,95
Corona norvegese	8,8120
Lev bulgaro	1,9556
Lira cipriota	0,58579
Corona ceca	32,527
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,75
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6714
Lira maltese	0,4285
Zloty polacco	4,8584
Leu romeno	40619
Tallero sloveno	237,5000
Corona slovacca	40,425
Lira turca	1691100
Dollaro australiano	1,6124
Dollaro canadese	1,6802
Dollaro di Hong Kong	9,8997
Dollaro neozelandese	1,8046
Dollaro di Singapore	2,1345
Won sudcoreano	1476,17
Rand sudafricano	8,4565

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A01728 - 04A01729

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società «Mellina Agosta S.r.l.», in Catania, ad istituire un deposito per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Con decreto direttoriale 2004/356 COA/CDF dell'8 gennaio 2004 la società Mellina Agosta S.r.l. di Catania è stata autorizzata ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Augusta (Siracusa) - Strada provinciale Augusta-Brucoli km 1 - Contrada Balate - Cod. Accisa SRT00011A - con affidamento alla gestione alla sig.ra Pirrone Sebastiana nata a Catania il 5 gennaio 1939.

04A01660

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «MS Contin»

Estratto decreto n. 38 del 16 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Viatris S.p.a., con sede in via G. Zanella n. 3/5, Milano, con codice fiscale n. 00846530152.

Medicinale: MS CONTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025624014 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624026 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624038 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624040 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624053 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 025624065 - granuli sosp. os ril. contr. 20 mg;

A.I.C. n. 025624077 - granuli sosp. os ril. contr. 30 mg;

A.I.C. n. 025624089 - granuli sosp. os ril. contr. 60 mg;

A.I.C. n. 025624091 - granuli sosp. os ril. contr. 100 mg;

A.I.C. n. 025624103 - granuli sosp. os ril. contr. 200 mg.

È ora trasferita alla società: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Serbelloni Gabrio n. 4, Milano, con codice fiscale n. 03859880969.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01455

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lopemid»

Estratto decreto n. 39 del 16 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini n. 112, Pisa, con codice fiscale n. 00109910505.

Medicinale: LOPEMID.

Confezione: A.I.C. n. 023691013 - 30 capsule 2 mg.

È ora trasferita alla società: Visufarma S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma, con codice fiscale n. 05101501004.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possano essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01456

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipamix»

Estratto decreto n. 40 del 16 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini n. 112, Pisa, con codice fiscale n. 00109910505.

Medicinale: IPAMIX.

Confezione: A.I.C. n. 024150029 - 50 confetti mg 2,5.

È ora trasferita alla società: Visufarma S.r.l., con sede in via Canino n. 21, Roma, con codice fiscale n. 05101501004.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01457

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicer»

Estratto decreto n. 41 del 16 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Chimico Internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l., con sede in via Salaria n. 1240, Roma, con codice fiscale n. 00399680586.

Medicinale: NICER.

Confezioni:

A.I.C. n. 028570012 - «10 mg/ml polvere e solvente per soluzione orale» 1 flacone solvente da 30 ml + contagocce (sospesa);

A.I.C. n. 028570024 - «30 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Angenerico S.p.a., con sede in via Nocera Umbra n. 75, Roma, con codice fiscale n. 07287621002.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: Nicergolina;

confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 028570012/G - «10 mg/ml polvere e solvente per soluzione orale» 1 flacone solvente da 30 ml + contagocce (sospesa);

A.I.C. n. 028570024/G - «30 mg compresse» 30 compresse.

Restano confermati la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica della conversione a «medicinale generico» decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti del medicinale «Nicer», già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. n. 028570021 - 024, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01458

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 42 del 16 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Home Products Italiana S.p.a., con sede in via Puccini n. 3, Milano, con codice fiscale n. 00431700483.

Medicinale: HONEYFLU.

Confezioni:

A.I.C. n. 028293013 - «2 g + 0,065 g sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 028293025 - astuccio 12 capsule molli in 2 blister.

Medicinale: IODOLIN;

confezione: A.I.C. n. 032087013 - flacone 120 ml (sospesa).

Medicinale: LAXYGOCCE;

confezione: A.I.C. n. 006309049 - flaconcino gocce 22 ml (sospesa).

Medicinale: MINOTRICON;

confezioni:

A.I.C. n. 026808055 - lozione 2% flacone 60 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026808067 - lozione 2% 30 flaconi 2 ml (sospesa).

Medicinale: SETRICON SHAMPOO;

confezione A.I.C. n. 009619038 - sospensione 140 g (sospesa).

Medicinale: SPERTI;

confezioni:

A.I.C. n. 031847015 - pomata tubo 51 gr (sospesa);

A.I.C. n. 031847027- 12 supposte (sospesa).

Sono ora trasferiti alla società:

Whitehall Italia S.p.a., con sede in via Puccini n. 3, Milano, con codice fiscale n. 00735010159.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01459

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioferal»

Estratto decreto n. 43 del 16 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58, Roma, con codice fiscale n. 07696270581.

Medicinale: BIOFERAL.

Confezione: A.I.C. n. 034444012 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Bioprogress Pharma S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58, Roma, con codice fiscale n. 06253791005.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01460

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biocalcium D3»

Estratto decreto n. 44 del 16 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58, Roma, con codice fiscale n. 07696270581.

Medicinale: BIOCALCIUM D3.

Confezione: A.I.C. n. 035234018 - «1000 mg + 880 U.I. compresse effervescenti» 30 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Bioprogress Pharma S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58, Roma, con codice fiscale n. 06253791005.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01461

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursodiol»

Estratto decreto n. 45 del 16 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58, Roma, con codice fiscale n. 07696270581.

Medicinale: URSODIOL.

Confezione:

A.I.C. n. 028366019 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 028366021 - «225 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. n. 028366033 - «450 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule.

È ora trasferita alla società: Bioprogress Pharma S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58, Roma, con codice fiscale n. 06253791005.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01462

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aximad»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 83 del 22 gennaio 2004

Società: Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Specialità medicinale: AXIMAD:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» I.M. 1 flac 1 g + 1 fiala solv - A.I.C. n. 035228028.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Aximad», «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» I.M. 1 flac 1 g + 1 fiala solv - A.I.C. n. 035228028, prodotti anteriormente al 29 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 612 del 23 dicembre 2002, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 24 gennaio 2004, il presente provvedimento annulla il provvedimento A.I.C. n. 774 del 10 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sevorane»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 89 del 23 gennaio 2004

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde (Aprilia) - Latina, via Pontina km 52, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale n. 00076670595.

Medicinale: SEVORANE.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031841012 - «250 ml soluzione pressurizzata per inalazione» flacone 250 ml con tappo pilfer-proof varia a: «250 ml liquido per inalazione» flacone da 250 ml con tappo pilfer-proof;

A.I.C. n. 031841024 - flacone 250 ml security lock varia a: «250 ml liquido per inalazione» flacone da 250 ml con security lock;

A.I.C. n. 031841036 - «250 ml soluzione pressurizzata per inalazione» o flacone 250 ml varia a 250 ml liquido per inalazione» flacone da 250 ml quik fil.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lopid»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 91 del 23 gennaio 2004

Medicinale: LOPID.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, S.S. 156 km 50, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale n. 06954380157.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025445026 - 30 compresse 600 mg varia a: «600 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 025445038 - 7 bustine 1200 mg varia a: «1200 mg granulato» 7 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 025445040 - «TC» 10 bustine granulato 900 mg varia a: «900 mg granulato» 10 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 025445053 - «900 mg compresse» 20 compresse varia a: «900 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «7 bustine 1200 mg» (A.I.C. n. 025445038), «TC» 10 bustine granulato 900 mg (A.I.C. n. 025445040), sospese per mancato commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A01454

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venoruton»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 95 del 4 febbraio 2004

Società: Novartis Consumer Health S.p.a., largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Specialità medicinale: VENORUTON:

«10» flacone gocce 20 ml - A.I.C. n. 017076011;

20 capsule 300 mg - A.I.C. n. 017076023;

2% gel 40 g - A.I.C. n. 01707635;

«500 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 017076062;

«1000 mg granulato» 30 bustine - A.I.C. n. 017076074;

«1000 mg granulato» 12 bustine - A.I.C. n. 017076086.

Oggetto provvedimento di modifica, richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Venoruton, «10» flacone gocce 20 ml - A.I.C. n. 017076011, Venoruton, 20 capsule 300 mg - A.I.C. n. 017076023, Venoruton, 2% gel 40 g - A.I.C. n. 01707635, Venoruton «500 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 017076062, Venoruton, «1000 mg granulato» 30 bustine - A.I.C. n. 017076074, Venoruton, «1000 mg granulato» 12 bustine - A.I.C. n. 017076086, prodotti anteriormente al 14 agosto 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 336 del 23 luglio 2003, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 10 febbraio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01435

Annullamento del decreto n. 598 del 1º dicembre 2003 relativo alla specialità medicinale «Normobren»

Provvedimento A.I.C. n. 86 del 23 gennaio 2004

Medicinale: NORMOBREN.

Titolare A.I.C.: Medosan Industrie Biochimiche Riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cecchina, Roma, via di Cancelliera n. 12, codice fiscale n. 00651240582.

Variazione A.I.C.: annullamento della pubblicazione del decreto n. 598 del 1º dicembre 2003.

La pubblicazione del decreto n. 598 del 1º dicembre 2003, relativo al medicinale NORMOBREN, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 2003, in merito alla confezione «500 mg compresse» 30 compresse (A.I.C. n. 027323029) è da ritenersi nulla.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01463

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatoline».

Nella parte del comunicato: «Estratto in visione del provvedimento di modifica A.I.C. n. 626 del 23 dicembre 2003» relativo al medicinale SOMATOLINE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2004, alla pag. 26, seconda colonna, ove è indicato:

«Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sigmar Italia S.r.l., stabilimento sito in Almè, Bergamo (Italia), Via Sombreno n. 11 (ripartizione, confezionamento terminale, controlli); Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese n. 118 (produzione Bulk, controlli).

Composizione: flacone 100 mg:

principio attivo: L-tiroxina 0,1 g; escina 0,3 g;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante 11 g; paraffina liquida 10 g; deciloleato 5 g; sorbitolo 70% non cristallizzabile 2 g; imidazolidinilurea 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,1 g; acido citrico monoidrato 0,15 g; profumo rose 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; poliacrilamide isoparaffin laureth-7 0,75 g;

confezione: "0,1% + 0,3% emulsione cutanea" flacone con dosatore 15 applicazioni;

A.I.C. n. 022816058 (in base 10), 0PS99U (in base 32);

classe: "C";

forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sigmar Italia S.r.l. stabilimento sito in Almè - Bergamo (Italia), via Sombreno n. 11 (ripartizione, confezionamento terminale, controlli); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese n. 118 (produzione Bulk, controlli).

Composizione: flacone 100 mg:

principio attivo: L-tiroxina 0,1 g; escina 0,3 g;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante 11 g; paraffina liquida 10 g; deciloleato 5 g; sorbitolo 70% non cristallizzabile 2 g; imidazolidinilurea 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,1 g; acido citrico monoidrato 0,15 g; profumo rose 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; poliacrilamide isoparaffin laureth-7 0,75 g;

confezione: "0,1% + 0,3% emulsione cutanea" flacone con dosatore 25 applicazioni;

A.I.C. n. 022816060 (in base 10), 0PS99W (in base 32);

classe: "C";

forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sigmar Italia S.r.l. stabilimento sito in Almè - Bergamo (Italia), via Sombreno n. 11 (ripartizione, confezionamento terminale, controlli); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese n. 118 (produzione Bulk, controlli).

Composizione: flacone 100 mg:

principio attivo: L-tiroxina 0,1 g; escina 0,3 g;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante 11 g; paraffina liquida 10 g; deciloleato 5 g; sorbitolo 70% non cristallizzabile 2 g; imidazolidinilurea 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,1 g; acido citrico monoidrato 0,15 g; profumo rose 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; poliacrilamide isoparaffin laureth-7 0,75 g».

Si legga:

«Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: "medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione" (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Sigmar Italia S.r.l., stabilimento sito in Almè Bergamo (Italia), via Sombreno n. 11 (ripartizione, confezionamento terminale, controlli); Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese n. 118 (produzione Bulk, controlli).

Composizione: flacone 100 mg:

principio attivo: L-tiroxina 0,1 g; escina 0,3 g;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante 11 g; paraffina liquida 10 g; deciloleato 5 g; sorbitolo 70% non cristallizzabile 2 g; imidazolidinilurea 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,1 g; acido citrico monoidrato 0,15 g; profumo rose 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; poliacrilamide isoparaffin laureth-7 0,75 g;

confezione: "0,1% + 0,3% emulsione cutanea" flacone con dosatore 15 applicazioni;

A.I.C. n. 022816058 (in base 10), 0PS99U (in base 32);

classe: "C";

forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: "medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione" (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Sigmar Italia S.r.l. stabilimento sito in Almè - Bergamo (Italia), via Sombreno n. 11 (ripartizione, confezionamento terminale, controlli); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese n. 118 (produzione Bulk, controlli).

Composizione: flacone 100 mg:

principio attivo: L-tiroxina 0,1 g; escina 0,3 g;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante 11 g; paraffina liquida 10 g; deciloleato 5 g; sorbitolo 70% non cristallizzabile 2 g; imidazolidinilurea 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,1 g; acido citrico monoidrato 0,15 g; profumo rose 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; poliacrilamide isoparaffin laureth-7 0,75 g;

confezione: "0,1% + 0,3% emulsione cutanea" flacone con dosatore 25 applicazioni;

A.I.C. n. 022816060 (in base 10), 0PS99W (in base 32);

classe: "C";

forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: "medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione" (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Sigmar Italia S.r.l. stabilimento sito in Almè - Bergamo (Italia), via Sombreno n. 11 (ripartizione, confezionamento terminale, controlli); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese n. 118 (produzione Bulk, controlli).

Composizione: flacone 100 mg:

principio attivo: L-tiroxina 0,1 g; escina 0,3 g;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante 11 g; paraffina liquida 10 g; deciloleato 5 g; sorbitolo 70% non cristallizzabile 2 g; imidazolidinilurea 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,1 g; acido citrico monoidrato 0,15 g; profumo rose 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; poliacrilamide isoparaffin laureth-7 0,75 g».

04A01450

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL RENO

Adozione di modifiche alle perimetrazioni previste dal vigente piano stralcio per il sistema idraulico Navile/ Savena Abbandonato.

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno ha adottato nella seduta del 23 gennaio 2004 le sottoriportate modifiche alle perimetrazioni:

modifica alle fasce di pertinenza fluviale in situazioni puntuali nei comuni di Bologna, Castel Maggiore e Malalbergo;

modifica delle aree di localizzazione interventi relative alle casse espansione «Centergross» e «Sabbiuno» in comune di Castel Maggiore e «Navile» in comune di Bentivoglio,

previste dal vigente piano stralcio per il sistema idraulico Navile/ Savena Abbandonato.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione presso la regione Emilia-Romagna - Servizio pianificazione di bacino e della costa, via dei Mille n. 21 - Bologna; la provincia di Bologna, settore ambiente, Strada Maggiore n. 80 - Bologna, negli orari d'ufficio.

Osservazioni possono essere inoltrate alla regione Emilia-Romagna, Direzione generale ambiente, difesa del suolo e della costa - Servizio pianificazione di bacino e della costa, via dei Mille n. 21 - Bologna, entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della pubblicazione.

04A01033

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che, in fase di allestimento punzoni per la ditta «Zezza Antonio e Canio & Co. S.a.s.», con sede a 39012 Merano - via Passeggiata lungo Passirio n. 6/C, già assegnataria del marchio di identificazione 40 BZ, è stato smarrito un punzone della seconda grandezza - diritto recante l'impronta del marchio di identificazione «* 40 BZ».

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

04A01372

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
40 BS	Sheratonn Italiana S.p.a.	Bagnolo Mella	0
70 BS	R.M.G. di Gottardello Roberto & Mario S.n.c.	Bedizzole	2
74 BS	Natali Elvezio	Brescia	1
121 BS	Sertinco-Service Tin Company S.r.l.	Mazzano	1
136 BS	Tranquilli Renato	Salò	3

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
24 BS	F.lli Ghidini Masola S.r.l.	Lumezzane	2
40 BS	Sheratonn Italiana S.p.a.	Bagnolo Mella	3

Ai sensi dell'art. 29, comma 9, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato ha provveduto alla restituzione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia dei punzoni resi inservibili all'uso per usura, che sono stati regolarmente deformati:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
24 BS	F.lli Ghidini Masola S.r.l.	Lumezzane	11
126 BS	Kim Gioielli di Holdt Kim Dupont	Limone sul Garda	2

04A01509

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401040/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77